

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**Sviluppo Castelli Romani**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Sviluppo Castelli Romani" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica, il cui simbolo è compreso in un riquadro a bordo nero contenente, su fondo bianco, la scritta su corona circolare - ASSOCIAZIONE SVILUPPO CASTELLI ROMANI - attorno ad un disegno, anch'esso circolare, composto da una collina di colore verde, una torre di colore marrone, alla cui base compare la sigla ASCR con, in primo piano, la testa di un cavallo unicorno, cielo azzurro.

**Articolo 2**

L'Associazione, che ha sede legale in Frascati, Edificio Mercato Comunale snc ed indirizzo postale in via Regina Margherita 2, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

**Articolo 3**


La durata dell'Associazione è di anni cinque, rinnovabili sistematicamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci da tenersi improrogabilmente entro il primo semestre dell'ultimo anno.

**OGGETTO**

**Articolo 4**

Sviluppo Castelli Romani è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretti ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'Associazione si attiverà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di sviluppare:

- i rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- l'attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- la formazione continua degli adulti;
- la rappresentatività e la democrazia partecipata;
- la tutela dei diritti del cittadino;
- la trasparenza degli atti amministrativi;
- il civile confronto politico;
- la fratellanza e la solidarietà;
- la socialità;
- le pari opportunità;
- l'integrazione razziale;
- la lotta alla povertà e alla emarginazione;
- la prevenzione, la sicurezza e la protezione civile;
- la piena efficienza sanitaria;
- l'assistenza;
- la funzionalità e l'economicità dei servizi;
- la cultura imprenditoriale;



le attività economiche ed imprenditoriali;  
la new-economy;  
la piena occupazione;  
la qualità della vita ed il benessere;  
la tutela dell'ambiente  
la salvaguardia del patrimonio storico, scientifico e culturale;  
il turismo;  
l'integrazione delle scienze;  
l'uso razionale della materia e dell'energia;  
l'impiego della multimedialità;  
le attività editoriali;  
lo sport e la proficua gestione del tempo libero;  
le attività culturali;  
le tipicità;  
l'accoglienza.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## SOCI

### Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi di sentimenti e comportamenti democratici che non abbiano commesso azioni ritenute disonorevoli, che la loro condotta non costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, si riconoscano nello Statuto e che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci possono essere :

#### - Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Comitato Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

#### - Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

#### - Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

#### - Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Tutti i soci possono offrire all'Associazione la propria opera di docenza nel settore professionale corrispondente al titolo di studio od alla professionalità posseduti. I docenti che intendono espletare l'insegnamento in seno all'Associazione devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo, aderendo al sodalizio.

### Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione

### Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale annua: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

### RISORSE ECONOMICHE

#### Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- da contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili:

- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) i Probiviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 10

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

#### Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o

mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica certificata. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

#### **Articolo 12**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota annua sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **Articolo 13**

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, tra tutti i soci in regola con il versamento della quota annua sociale, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei componenti.

#### **Articolo 15**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **Articolo 16**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Possono far parte del Consiglio Direttivo, anche i rappresentanti di Istituzioni culturali, Associazioni benemerite ed Enti, quali la Regione, la Provincia ed i Comuni dell'Area Metropolitana di Roma, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 17**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a

mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o a mezzo fax, posta elettronica certificata, telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- elaborare ed approvare il mansionario;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

#### **Articolo 20**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **Articolo 21**

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e un supplente. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. Il Collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

### **PROBIVIRI**

#### **Articolo 22**

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre che dura in carica tre anni cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

### **PRESIDENTE**

#### **Articolo 23**

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrono motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Comitato Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e per gli associati.

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e' sostituito dal Vicepresidente.

## ESERCIZIO SOCIALE

### **Articolo 24**

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## PATRIMONIO E BILANCIO

### **Articolo 25**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

### **Articolo 26**

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, ceduti all'Associazione dai soci fondatori.

### **Articolo 27**

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'Art. 60, 2° comma, lettera A del D.P.R. 29.9.1973 n° 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca;
- dal fondo di riserva.

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio. In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta come previsto dalla L.383/2000 Art. 3 comma 1 lettera d).

### **Articolo 28**

Il bilancio consuntivo che comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di giugno dell'anno successivo unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio corrente. Nel bilancio di previsione annuale dovrà comparire l'elenco dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti alla data di previsione.

### **Articolo 29**

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo dovranno essere approvati a maggioranza di voti dall'Assemblea dei soci e dovranno contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo
- l'elenco dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti complessivamente.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature;
- il rimanente sarà obbligatoriamente reinvestito in attività istituzionali statutariamente previste ai sensi della L383/2000 Art.3 comma 1 lettera d).

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Consiglio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

### **Articolo 30**

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative, non sono trasmissibili ad altri soci e non sono rimborsabili in nessun caso.

## SCIOLGIMENTO

### Articolo 31

L'eventuale deliberazione di trasformazione, scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione è presa dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti. Il ricavato netto della liquidazione verrà devoluto ai fini di utilità sociale secondo le modalità di cui alla L.383/2000 Art.3 comma 1 lettera I.

### NORME FINALI

### Articolo 32

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE

(Angelo Chiolle)  
Angelo Chiolle

IL SEGRETARIO

(Enzo Pellegrino)  
Enzo Pellegrino



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
€14,62  
Agenzia QUATTORDICI/E2  
Entrate

00005553	00000ED4	W05DV001
00024995	17/07/2010	09:41:21
0001-00009	085394F7278916FF	
IDENTIFICATIVO : 01082752506999		

0 1 08 275250 699 9

AGENZIA  
DELE  
ENTRADE  
DIREZIONE  
PROVINCIALE ■  
DI ROMA  
Ufficio  
Territoriale di  
Frascati

N. 2609

Serie 3

Data 20/7/2010

REGISTRATO  
CON EURO

IL DIRIGENTE